

Prot. n. 586/2009

All' **Agenzia delle Entrate**  
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso  
via C. Colombo n. 426 c/d  
00145 Roma

Oggetto: istanza interpello in tema di applicazione dell'imposta di bollo sulle domande di partecipazione alle graduatorie annuali del settore in rapporto di convenzionamento con il SSN (Medicina Generale, Pediatria di Libera Scelta, Specialistica Ambulatoriale).

### **Premessa – natura della SISAC**

La SISAC rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale medico convenzionato ed è stata istituita con l'art. 52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (c.d. finanziaria 2003) che ha sostituito l'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412: "è istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale".

Come è noto, a seguito delle modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione l'organizzazione della tutela della salute è stata demandata alla legislazione regionale. Coerentemente con tale impegno, la finanziaria 2003 ha istituito tale struttura tecnica che è il rappresentante negoziale delle amministrazioni nel settore sanitario convenzionato.

La costituzione e il funzionamento della SISAC sono state definite con accordo Stato-Regioni 24 luglio 2003 (rep atti 1805/2003) che ha adottato il regolamento della Struttura Tecnica Interregionale.

In particolare essa è chiamata ad agire in base alle direttive elaborate dal Comitato di settore competente per il comparto sanità.

Attualmente gli Accordi Collettivi Nazionali sottoscritti dalla SISAC e dalle OO.SS. rappresentative a livello nazionale disciplinano il rapporto di lavoro che si instaura tra le Aziende Sanitarie e:

- medici di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi);
- pediatri di libera scelta;
- medici specialisti ed odontoiatri, veterinari, psicologi, biologi e chimici.

### **Quesito**

Questa Struttura, pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dalla circolare 99E del 18 maggio 2000 recante chiarimenti circa la modalità di interpello e la consulenza giuridica fornita da codesta Spett.le Amministrazione, provvede a formulare il presente quesito di rilevanza generale chiedendo di sapere se sussiste un obbligo di assolvimento, ovvero vada riconosciuta l'esenzione, dell'imposta di bollo sulle domande di partecipazione alle graduatorie predisposte dalle Regioni o dalle Aziende Sanitarie per l'assegnazione degli incarichi di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi, emergenza sanitaria territoriale), pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale interna.

### **Soluzione interpretativa prospettata dalla scrivente**

Con risoluzione n. 103/E del 3 luglio 2001 codesta Agenzia forniva chiarimenti sulla legge n. 28 del 18 febbraio 1999. In particolare nel merito si segnalava che *“con la nota 2 all’art. 3 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 - disciplina dell’imposta di bollo - modificata dall’art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 si stabilisce che per le domande di partecipazione ai pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli Enti controindicati o di assunzione in servizio, anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, per i documenti da allegare alle domande stesse l’imposta non è dovuta. Dal disposto della norma citata consegue che anche l’autentica della sottoscrizione delle domande nonché l’autentica di ogni altro documento da produrre per la partecipazione ai pubblici concorsi è da ritenere esente dall’imposta di bollo”*.

Ad avviso della scrivente la materia in esame inerisce la possibilità di ricondurre le graduatorie Regionali e/o Aziendali per l’assegnazione degli incarichi del settore in rapporto di convenzionamento con il SSN, disposti ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 8 del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., alla fattispecie normativa regolamentata dagli artt. 37 e 39 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e dunque alla possibilità di sostenere l’applicabilità della disciplina fiscale dei pubblici concorsi alle graduatorie di cui all’oggetto.

In favore di tale ipotesi di equiparazione, e dunque in favore dell’esclusione dall’assoggettamento all’imposta di bollo, si ritiene di poter sostenere oltre ad un’evidente identità del soggetto procedente (la Pubblica Amministrazione) ed ad una riconducibilità delle domande in esame alle procedure di *“partecipazione a selezioni per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni”*, anche e soprattutto l’equivalenza fornita dalla legislazione e dalla giurisprudenza tra le comuni selezioni concorsuali presso la P.A. e quelle, peraltro indette con analoga procedura pubblica, svolte per l’assegnazione degli incarichi in analisi.

A conforto ulteriore va riferito che lo stesso Legislatore ha fornito, anche per le fattispecie in esame, una tutela giurisdizionale identica a quella prevista per tutte le selezioni pubbliche.

Infatti, come ribadito in innumerevoli interventi giurisprudenziali (*ex plurimis* e proprio in riferimento al rapporto di lavoro instaurato ai sensi degli Accordi Collettivi Nazionali di settore: Cass. Civ. 25 maggio 1998 n. 5202, Cass. Civ. 2 aprile 2007 n. 8087, TAR del Lazio n. 10528 del 6 giugno 2007, TAR del Lazio n. 5482 del 4 luglio 2005, TAR del Lazio n. 3784 del 28 maggio 2008, TAR di Palermo n. 3399 del 14 dicembre 2007, Consiglio di Stato n. 2155 del 24 gennaio 2006) va, anche nel caso di specie, riconosciuto il riparto di giurisdizione previsto per tutte le procedure concorsuali della P.A. dovendosi applicare il principio secondo il quale, ai sensi dell’art. 63, comma 4 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, *“restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”* in quanto la discrezionalità della P.A. *“culmina con la formazione della graduatoria”* (Cass. Civ. 25 maggio 1998 n. 5202).

Appare dunque difficile sostenere una differenziazione tra le domande prodotte per la partecipazione alle graduatorie del settore in esame rispetto a quelle degli altri concorsi pubblici, non essendoci presupposti di carattere soggettivo, oggettivo, causali, di tutela giurisdizionale e neppure, in ultima analisi, di mera forma giuridica a suffragio di tale tesi.



Per completezza di esposizione si segnala, infine, la presenza di un giudicato aderente alla soluzione appena prospettata già formulato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia, sez. 3° RGR n. 315/2005 udienza del 17 novembre 2006 (allegato).

In conclusione, dunque, si ritiene sussistano fondate ragioni per sostenere l'esclusione dalla imposizione dell'imposta di bollo sulle domande prodotte dai medici di medicina generale, dai medici di continuità assistenziale, dai medici di emergenza sanitaria territoriale, dai medici della medicina dei servizi, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali interni, dai veterinari, dai biologi, dagli psicologi e dai chimici per la partecipazione alle graduatorie Regionali od Aziendali di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore  
dott. Franco Rossi